CAMERA DEI DEPUTATI N. 3198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARDIELLO, ANTONIO RIZZO, MANZIONE, DE FRANCISCIS, NOCERA, FRONZUTI, COLUCCI

Nuove norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito

Presentata il 12 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificata dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito:

a) prevede lo svolgimento presso quell'Istituto dei corsi:

di stato maggiore, per tutti gli ufficiali del ruolo normale dell'esercito, esclusi i Carabinieri;

d'istituto, per i capitani del ruolo normale dei Carabinieri;

superiore di stato maggiore, di abilitazione alle funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che abbiano frequentato uno dei suddetti corsi;

b) stabilisce la valutazione dei frequentatori dei corsi di stato maggiore e d'istituto durante l'anno accademico ed a mezzo di esami finali, con relativa graduatoria di merito, redatta sulla base della media dei voti riportati agli esami stessi e quelli conseguiti nelle interrogazioni e nei compiti scritti sostenuti in tutte le materie durante l'intero ciclo addestrativo;

c) dispone la pubblicazione della graduatoria di cui alla lettera *b)* nel Bollettino Ufficiale;

d) non prevede per i migliori frequentatori del corso d'istituto i vantaggi di carriera riconosciuti invece a quelli del corso di stato maggiore, pur essendovi una coincidenza dei programmi di studio e d'esame tra i due corsi, con l'aggiunta per quello d'istituto delle materie giuridiche e professionali dell'Arma dei carabinieri;

e) prevede un concorso per titoli ed esami (uno scritto ed uno orale) per l'ammissione al corso superiore di stato mag-

giore, per il quale il voto di classifica riportato in uno dei due corsi di base costituisce semplicemente elemento con cui fa media quello di concorso;

f) fissa il numero massimo e non quello minimo di frequentatori del corso superiore di stato maggiore.

Pertanto, appare opportuno, con la presente proposta di legge, sanare le evidenti discrasie derivanti da:

la illogica ripetitività del concorso di ammissione al corso superiore, lì dove si consideri che esso costituisce il naturale sviluppo degli altri due corsi, i cui frequentatori sono selezionati e valutati per un intero anno accademico con continue interrogazioni, prove scritte ed esercitazioni, nonché con esami finali sostenuti innanzi ad una commissione;

l'antieconomicità del concorso stesso che sottrae al servizio per più di un mese centinaia di concorrenti, comporta costi e spese di missione ai candidati ed alla commissione d'esame, riprende in esame ufficiali che si sono già tra loro misurati e tra i quali è stata stabilita una ponderata e consolidata graduatoria di merito specifica, affidando invece l'esito del concorso all'incertezza di una sola prova scritta ed un solo esame orale.

L'approvazione della presente proposta di legge non comporterà oneri aggiuntivi di spesa poiché il pur limitatissimo numero di promozioni che ne conseguirà riguarderà ufficiali che per la loro anzianità godono già del trattamento economico del grado superiore e sarà comunque riassorbito nell'anno seguente.

È un provvedimento che, anzi, comporterà economie derivanti dall'eliminazione delle onerose procedure concorsuali e che è ispirato alla *ratio* dell'articolo 1, comma 1, lettera *h),* della legge n. 549 del 1995 che prevede l'unificazione dei corsi superiori della Scuola di guerra dell'Esercito con quelli della Marina e dell'Aeronautica, ai quali gli ufficiali aventi titolo accedono senza concorso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *1.* A ciascun corso superiore di stato maggiore sono ammessi gli ufficiali che hanno superato il corso di stato maggiore o il corso d'istituto nell'anno precedente, in ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti stabilita in relazione alle previste esigenze degli stati maggiori, da stabilire, anno per anno, per un massimo di cinquantasei unità, di cui sei dell'Arma dei carabinieri, ed un minimo di un ventesimo della graduatoria stessa.

2. Il posto lasciato libero dai rinunciatari è ricoperto dagli ufficiali che seguono nella relativa graduatoria.

3. L'ufficiale che non può frequentare il corso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, o per comprovate infermità, è ammesso in sovrannumero al successivo ed il suo posto non è occupato da altro frequentatore ».

2. Gli articoli 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192, sono abrogati.

ART. 2.

1. All'ufficiale che prima della data di entrata in vigore della presente legge ha superato un corso di stato maggiore o d'istituto classificandosi nel primo ventesimo della graduatoria finale, arrotondato per eccesso all'unità, con un voto non inferiore a 27/30 e che, pur non avendo frequentato il corso superiore di stato maggiore, ha successivamente retto per almeno due anni un ufficio nell'ambito degli

stati maggiori degli organi centrali, delle grandi unità o degli alti comandi periferici, è riconosciuta di diritto l'idoneità alle funzioni di stato maggiore e, ad ogni effetto di legge e regolamento, si ritiene che abbia frequentato ed utilmente superato il corso superiore di stato maggiore dell'anno in cui lo avrebbe frequentato in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge, con inserimento nella relativa graduatoria in posizione *ex aequo* con chi ha riportato lo stesso punteggio al termine di tale corso di stato maggiore o d'istituto, con il contestuale riconoscimento del vantaggio di carriera di un anno di anzianità di grado; nel caso che il medesimo si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo da valutare ai fini dell'avanzamento per l'anno successivo, ovvero che con la nuova anzianità raggiunga quella di altri già compresi nell'aliquota stessa, lo spostamento è effettuato quando ha conseguito la promozione; se già compreso in aliquota, valutato e giudicato idoneo è promosso al grado superiore con un anno di anticipo rispetto a quello previsto per la posizione attribuitagli ed, in tale caso, la promozione avviene in sovrannumero e l'eccedenza è riassorbita nell'anno successivo. Al medesimo ufficiale è attribuita la posizione di ruolo, anche se costituisce anzianità superiore o inferiore all'anno rispetto a quella di partenza, immediatamente successiva a quella di altro ufficiale che, a parità di anzianità da sottotenente in servizio permanente effettivo, abbia precedentemente conseguito vantaggi di carriera per la frequenza di uno solo dei corsi di stato maggiore oppure dei corsi superiori di stato maggiore, ovvero, in mancanza, quella immediatamente successiva all'ultimo ufficiale di pari anzianità da sottotenente promosso un anno prima, ovvero, in mancanza, l'ultima posizione nel ruolo del nuovo grado o della nuova anzianità conseguiti.

ART. 3.

1. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è in corso un concorso non concluso per l'ammissione al corso supe-

riore di stato maggiore ovvero all'istituto superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esso è annullato; se le prove sono ultimate e l'anno accademico non è iniziato, la graduatoria di ammissione è riformata inserendovi gli ufficiali di cui all'articolo 1 con il voto riportato a conclusione del corso di stato maggiore o d'istituto dell'anno precedente.

ART. 4.

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 2 sono ammessi a frequentare il corso presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze con gli ufficiali che superano il corso superiore di stato maggiore in svolgimento.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3198
Lire 500